

## Scheda riassuntiva novità legislative Legge federale sul mercato interno

Dal 1. luglio 2006 sono in vigore le modifiche alla Legge federale sul mercato interno (LMI).

Le novità interessanti per gli architetti e gli ingegneri ticinesi sono descritte sinteticamente nella presente scheda riassuntiva.

### Lo scopo della LMI

La legge garantisce ad ogni architetto ed ingegnere con domicilio in Svizzera o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato elvetico al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa. In altre parole, la LMI ha lo scopo di facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera come pure rafforzare la competitività dell'economia nazionale.

### Le novità legislative

In sintesi, la nuova LMI a) codifica il principio dell'accesso al mercato secondo le regole in vigore nel luogo d'origine (principio del paese d'origine - art. 2 LMI), b) irrigidisce le possibilità di limitare il libero accesso al mercato (art. 3 LMI) e c) introduce il diritto di ricorso della Commissione della concorrenza. Le disposizioni inerenti alle commesse pubbliche (art. 5 LMI) non sono state toccate a causa della revisione in corso della Legge federale sugli acquisti pubblici.

### Libero accesso al mercato

Se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è autorizzata nel proprio Cantone di domicilio o di sede, la legge conferisce il diritto ad ogni architetto ed ingegnere di offrire le proprie prestazioni su tutto il territorio della Confederazione. L'offerta di prestazioni di architettura e d'ingegneria è regolata dalle prescrizioni del Cantone di domicilio o di sede dell'architetto e ingegnere offerente. L'architetto e ingegnere che esercita legittimamente la sua attività professionale ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, salvo le eccezioni descritte in seguito, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo (precedente) domicilio. Ciò vale pure in caso di cessazione dell'attività nel luogo del precedente domicilio.

### Restrizioni al libero accesso al mercato

Anche se agli architetti ed ingegneri esterni non può essere negato il libero accesso al mercato di

un dato cantone, restrizioni sono legalmente possibili. Esse sono ammissibili unicamente se si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, se sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e se sono conformi al principio di proporzionalità.

### Le implicazioni extracantonali

Per gli architetti ed ingegneri ticinesi che desiderano esercitare in altri cantoni, le novità legislative non comportano dei cambiamenti di rilievo. Essendo da sempre l'esercizio della professione di architetto e d'ingegnere libero in quasi tutta la Svizzera, ossia non regolata da leggi come in Ticino, l'attuale LMI non porta cambiamenti. L'architetto o l'ingegnere ticinese che desidera esercitare oltralpe deve "semplicemente" trovare un cliente privato disposto a conferirgli un mandato o vincere una gara inerente ad una commessa pubblica.

Nel caso in cui un committente pubblico introducesse nel bando di gara dei criteri di idoneità discriminatori, come conoscenze particolari del luogo d'esecuzione delle prestazioni o consegna di referenze inerenti a lavori effettuati nel cantone oggetto della commessa, l'offerente dovrebbe tempestivamente contestare il bando, facendo valere la sua incompatibilità con la LMI.

### Le implicazioni intracantonali

A livello cantonale, la nuova LMI dovrebbe portare, almeno in teoria, maggiore concorrenza da parte di professionisti non qualificati provenienti da altri cantoni. In effetti, il principio del paese d'origine dovrebbe poter permettere ad un artigiano senza alcuna formazione e qualifiche nel settore della progettazione, ad esempio, svizzese (cantone senza nessuna definizione della professione di architetto o ingegnere, come la quasi totalità dei cantoni), di ottenere una domanda di costruzione presso un comune ticinese. È sufficiente che lo svizzese possa esercitare legalmente la professione di progettista nel Canton Svitto, e ciò è il caso.

La maggiore concorrenza dovrebbe però stimolare gli architetti ed ingegneri locali ad offrire delle prestazioni ancora più professionali delle attuali.

Maggiori informazioni inerenti alle implicazioni della LMI per gli architetti ed ingegneri ticinesi sono ottenibili scrivendo a [info@cat-ti.ch](mailto:info@cat-ti.ch).